

CONDONO FISCALE - Non applicabile se l'atto riguarda la valutazione automatica di immobili -  
Cassazione Civile, Sezione Tributaria, sentenza n. 12147 del 02/07/2004

Occupandosi di tale problematica, la Corte di cassazione ha precisato che, nonostante in vari scritti difensivi i contribuenti abbiano menzionato, incidentalmente, l'irrogazione, con gli avvisi di liquidazione impugnati, di "sanzioni e soprattasse", non risultano liquidati importi a tale titolo, perché non è sufficiente la generica indicazione a stampa negli avvisi suddetti di una liquidazione in quanto il dettaglio esclude le sanzioni

La Cassazione, con la sentenza n. 12147 del 2 luglio 2004, ha stabilito che, con riferimento al condono fiscale di cui all'articolo 16 della legge n. 289/2002 ("definizione delle liti pendenti"), la sospensione del giudizio va esclusa nel caso in cui la controversia tributaria riguardi la richiesta di valutazione automatica di alcuni cespiti da parte del contribuente e non rilevi alcun atto impositivo, per essere le imposte liquidate senza l'esercizio di alcun potere discrezionale dell'Amministrazione finanziaria, in base all'applicazione di parametri predeterminati e non siano irrogate sanzioni.

#### Il caso affrontato dalla Corte

La fattispecie su cui si è pronunciata la Cassazione riguarda una controversia nata da una compravendita di un complesso immobiliare.

Infatti, nell'atto di vendita le parti avevano chiesto di avvalersi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 70/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154/1988, previa attribuzione di rendita catastale alle unità non ancora accatastate, dei criteri automatici di valutazione di cui all'articolo 52 del Dpr n. 131/1986 che disciplina l'imposta di registro.

Pertanto, l'Ute procedeva al classamento delle suddette unità immobiliari (nella specie, un cinema all'aperto, un supermercato e un negozio), notificando alle parti il relativo avviso.

In base a tale attribuzione di rendita, l'Ufficio del registro notificava alle stesse parti un avviso di liquidazione richiedendo, al venditore, il pagamento dell'Invim e a entrambe le parti, in solido, il pagamento di imposte erariali e interessi.

Nulla, nell'avviso di liquidazione, era indicato a titolo di sanzioni.

Ciascuna delle parti contraenti, dopo aver invano chiesto una revisione della rendita catastale all'Ute, ha impugnato davanti alla commissione tributaria di primo grado, per quanto di proprio interesse, sia l'avviso di classamento che l'avviso di liquidazione, lamentando l'eccessività delle rendite attribuite ai predetti immobili.

La Commissione ha rigettato il ricorso che, anche in secondo grado, su appello proposto dalle parti, è stato ugualmente respinto.

La controversia, pertanto, è giunta in cassazione.

#### La posizione della Cassazione

La Cassazione, nell'occuparsi del caso, si sofferma in via preliminare su un aspetto che, pur non costituendo il fulcro della controversia, è di rilevante attualità, in quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni sulla definizione agevolata delle liti fiscali di cui all'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Tale norma, prevedeva la possibilità di definire le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, pagando una somma variabile a seconda del valore della lite e della soccombenza delle parti.

In seguito all'introduzione della norma agevolativa, è stata disposta anche una sospensione delle liti fiscali che potevano essere definite con il condono, sino a una determinata data che, in seguito alle varie proroghe che si sono succedute, è stata più volte spostata (ai fini del ricorso in oggetto i giudici, comunque, hanno tenuto conto del termine del 30 aprile 2004).

Se la trattazione della controversia era stata già fissata nel suddetto periodo, i giudizi venivano sospesi solo su richiesta del contribuente che dichiarava di volersi avvalere del condono.

Occupandosi di tale problematica, la Corte di cassazione ha precisato che, nonostante in vari scritti difensivi i contribuenti hanno menzionato, incidentalmente, l'irrogazione, con gli avvisi di liquidazione impugnati, di "sanzioni e soprattasse", non risultano liquidati importi a tale titolo.

Non e' infatti sufficiente la generica indicazione a stampa negli avvisi suddetti di una liquidazione (anche) di sanzioni e soprattasse, poiche' il dettaglio della liquidazione impugnata si riferisce solo all' Invim, trascrizione, catasto, interessi, cassa notariato e tassa archivio, escludendo, percio', sanzioni.

Secondo la Cassazione, la mancanza dell' irrogazione di sanzioni, oltre all' inesistenza di un atto impositivo (le menzionate imposte sono tutte conseguenza della richiesta di valutazione automatica e conseguono, senza alcuna discrezionalita' dell' ufficio tributario, all' applicazione di parametri predeterminati) impedisce di ritenere che la causa sia passibile di definizione agevolata ai sensi del predetto articolo 16 della legge n. 289/2002 e successive modificazioni.

Pertanto, non e' possibile applicare la sospensione del giudizio, nei casi in cui la controversia tributaria riguardi la richiesta di valutazione automatica di alcuni cespiti da parte del contribuente e non rilevi alcun atto impositivo, per essere le imposte liquidate senza l' esercizio di alcun potere discrezionale dell' Amministrazione finanziaria, in base all' applicazione di parametri predeterminati senza che siano irrogate anche le sanzioni.

Saverio Cineri ([www.fiscooggi.it](http://www.fiscooggi.it))

( da [www.litis.it](http://www.litis.it) )